

**SI820B - LAPO PISTELLI - VICE MINISTRO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PARERE**

Roma, 11 giugno 2015

On.le Lapo Pistelli  
Vice Ministro  
Ministero degli Affari Esteri  
e della Cooperazione Internazionale

Illustre Vice Ministro,

in relazione a quanto richiesto con lettera del 9 giugno 2015, in merito alla Sua possibile nomina quale Senior Vice President Stakeholder Relations Business Development Support della società ENI S.p.A., a seguito delle eventuali dimissioni dall'attuale incarico di governo, l'Autorità, nella sua adunanza del 10 giugno 2015, ha deliberato il seguente parere.

La possibile assunzione dell'incarico in questione è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 215/2004 (divieto di "*ricoprire cariche o uffici o funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro in attività di rilievo imprenditoriale*"), disposizione richiamata dall'articolo 2, comma 4, che estende le ipotesi di incompatibilità previste dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, per la durata di "*dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità, introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti presso cui è assunto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l'ente opera in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessata (attraverso ad esempio, il potere di nominarne i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell'ente con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi va invece effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, guardando al primo e principale profilo di indagine, non si rinvencono specifici poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione del settore, facenti capo al Ministero di cui trattasi ed, in particolare, alle funzioni svolte in qualità di Vice Ministro, idonei ad incidere sui settori economici di riferimento di ENI S.p.A (prevalentemente, produzione di energia elettrica, di carburanti e lubrificanti, chimica di base). La competenza ad amministrare e regolare i settori sopra individuati riguarda attribuzioni estranee alle funzioni del Vice Ministro degli Esteri ed è in gran parte demandata ad altri dicasteri.

Sotto il secondo profilo (esistenza di rapporti giuridici e/o economici con la società interessata), dalle informazioni attualmente in possesso dell'Autorità, non si ha evidenza di rapporti giuridici ed economici costituiti nell'ambito delle attribuzioni svolte dal richiedente con le società del Gruppo ENI durante il periodo in cui è stato svolto l'incarico di governo.

Con riferimento specifico all'incarico di cui si chiede una valutazione circa la compatibilità o meno con la legge n. 215/2004, alla luce delle deleghe ministeriali attribuite in base al D.P.R. del 12 novembre 2014, l'applicazione dei criteri sopra accennati conduce pertanto a ritenere che la carica di Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ricoperta dalla S.V. durante l'attuale esecutivo, non sia suscettibile, allo stato degli atti, di determinare profili di connessione con l'incarico da ricoprire, rilevanti ai sensi della legge n. 215/2004.

In ogni caso, eventuali residui elementi di connessione non potrebbero assumere il carattere della prevalenza richiesto dalla disciplina richiamata in precedenza.

In conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra riportate, l'Autorità ritiene che l'incarico in esame possa essere legittimamente assunto nel rispetto della legge n. 215/2004.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*